

Progetto di produzione di biometano da scarti della produzione agricola

T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 12 agosto 2025, n. 683 - Scala, pres.; Traina, est. - Ingegneria Sostenibile S.r.l. (avv. Iacovone, Mattarella, Sciaudone, Arancio) c. Comune di Paliano (avv. Scalia) ed a.

Ambiente - Progetto di produzione di biometano da scarti della produzione agricola - Annullamento della PAS - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Ingegneria Sostenibile S.r.l., premettendo di essere titolare di un progetto di produzione di biometano da scarti della produzione agricola della potenza di 500 smc/h da ubicare nel Comune di Paliano per la cui realizzazione, in data 2 novembre 2022, presentava presso quest'ultimo istanza avente ad oggetto la procedura abilitativa semplificata «PAS» prevista, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dagli artt. 6 e 8 del D.lgs. 28/2011, seguita da alcune varianti (oggetto di istanze analoghe), afferma che, in assenza di alcuna richiesta di integrazione documentale o eccezione da parte del Comune o di altre autorità, si formava il titolo abilitativo previsto dalle norme citate, il quale la legittimava alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, tanto che il progetto veniva ammesso agli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici («GSE») di cui al Decreto Ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022; allega, altresì, che in data 19 ottobre 2023, veniva effettuata la pubblicazione della PAS e successive varianti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84, alla quale non seguivano, nei successivi 120 giorni (spirati il 16 febbraio 2024), ricorsi di terzi né innanzi al TAR o al Presidente della Repubblica.

1.1. Premesso quanto sopra la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 2014 del 19 febbraio 2024, ad essa comunicato in data 1° marzo 2024, con il quale il Comune di Paliano ha disposto l'annullamento della «PAS acquisita al prot. n. 14114-14115-14116 del 2 novembre 2022 e dell'ultima comunicazione di variante acquisita al prot. n. 480 dell'11 gennaio 2024», affermandone l'illegittimità per vari motivi quali l'avvio, da parte di SNAM S.p.A., di un progetto inerente l'allaccio dell'impianto a biometano alla rete principale, l'insistenza, sull'area di pertinenza dell'impianto, di una serie di vincoli non dichiarati dalla società nell'istanza presentata (agrario, rispetto acque pubbliche, idrogeologico, fascia di rispetto stradale), la mancanza di documentazione integrativa in relazione all'ultima variante al progetto presentata l'11 gennaio 2024, ritenendo non formato il silenzio assenso sull'istanza - in quanto e l'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 escluderebbe l'applicabilità di tale istituto nell'ambito dei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico e la mancata convocazione da parte del Comune, di un'apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione della documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità dell'intervento con i vincoli indicati.

1.2. Ha impugnato, altresì, la nota dello stesso Comune prot. n. 3458 del 25 marzo 2024 con cui l'ente ha affermato che, per le ragioni esposte nel provvedimento di cui al punto che precede, «non esiste alcun titolo per l'inizio dei lavori», ribadendo che «per l'inizio lavori dovrà essere completata la procedura PAS come per legge prevista».

3. Di tali provvedimenti la società ricorrente ha chiesto, con il ricorso introduttivo del giudizio, l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

I - «violazione dell'art. 6 D.lgs. 28/2011 e della Direttiva (UE) 2018/2001 - violazione del d.lgs. n. 387/2003, del D.M. 10 settembre 2010 e della L. regionale n. 16/2011»; la documentazione allegata all'istanza iniziale e alle sue varianti sarebbe stata completa così che, decorsi trenta giorni dalla relativa presentazione, si sarebbe formato il titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento; sarebbe quindi contraddittoria la posizione del Comune di Paliano che, da un lato, sostiene l'inapplicabilità alla fattispecie del silenzio-assenso e, dall'altra, procede ad annullare il provvedimento formatosi per effetto della mancata pronuncia sull'istanza;

II - «violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990, eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti, violazione dei principi in tema di autotutela e di quelli sul legittimo affidamento, ingiustizia manifesta - violazione dell'art. 97 della Costituzione»; sarebbero in ogni caso del tutto insussistenti i presupposti dell'annullamento in autotutela, non essendo configurabile alcuna illegittimità della PAS, né concreti motivi di interesse pubblico all'eliminazione della stessa né, infine, il termine ragionevole per procedere all'annullamento, considerato che la PAS originaria si sarebbe consolidata il 2 dicembre 2022;

III - «eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'annullamento, violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 10-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost. - violazione del Regolamento Europeo 2021/241»; le rilevate carenze documentali e progettuali dell'iniziativa sarebbero state facilmente superabili tramite l'attivazione del soccorso istruttorio; le stesse, anche qualora effettivamente sussistenti, non avrebbero comunque impedito la formazione del silenzio assenso;



IV - «illegittimità per violazione degli artt. 7, 10, 10-bis, 21-octies della L. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione dell'art 41 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - grave violazione dei principi di partecipazione, di contraddittorio e di uguaglianza» in quanto il provvedimento di annullamento d'ufficio non sarebbe stato preceduto da alcuna forma di contraddittorio procedimentale;

V - «illegittimità derivata - violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011»; la nota prot. n. 3458 del 25 marzo 2024, con la quale il Comune afferma che «non esiste alcun titolo per l'inizio dei lavori» – impugnata per il caso in cui se ne ritenesse il valore provvedimentale, non evidente – sarebbe a sua volta affetta da illegittimità derivata, in quanto fondata sull'annullamento del titolo posto in essere con l'impugnata nota prot. n. 2014 del 19 febbraio 2024, nonché da violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, nella parte in cui la stessa presuppone che la PAS non si sia definitivamente consolidata. 4. La ricorrente ha, inoltre, formulato domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dei provvedimenti impugnati.

5. Nel giudizio così introdotto si è costituito il Comune di Paliano che ha eccepito sia l'incompetenza di questa sede staccata dal TAR Lazio, in ragione dell'asserita devoluzione della controversia alla sede di Roma dello stesso (in quanto relativa alla materia «infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale»), sia l'infondatezza del ricorso nel merito, sostenendo, in particolare, l'omesso consolidamento della PAS in ragione della mancanza degli atti di assenso necessari e della mancata adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi. Il Comune ha, altresì, obiettato che, avendo il provvedimento impugnato natura di divieto di inizio dell'attività in assenza del perfezionamento della procedura autorizzatoria, e non già di annullamento d'ufficio, non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione di avvio del procedimento, e che lo stesso, comunque, non avrebbe potuto essere diverso da quello assunto, avendo natura vincolata.

5.1. Si è altresì costituito, con atto di mera forma, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

6. Con ordinanza n. 354 del 20 giugno 2024 è stata disposta istruttoria finalizzata all'esame della preliminare dell'eccezione di incompetenza.

7. Con successiva ordinanza n. 111 del 17 giugno 2024 quest'ultima è stata respinta, avendo il Collegio ravvisato l'estraneità della materia trattata alle ipotesi, tassativamente individuate dall'art. 135 c.p.a.), nelle quali la competenza spetta, in via esclusiva, alla sede di Roma del TAR del Lazio; contestualmente è stato disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare, rilevata la sussistenza di adeguati elementi di fumus nonché del pregiudizio grave ed irreparabile, con fissazione, per la discussione, della pubblica udienza del 27 novembre 2024.

8. Di quest'ultima la ricorrente ha chiesto il rinvio al fine della proposizione di motivi aggiunti, poi notificati e depositati il 16 dicembre 2025, avverso la sopravvenuta nota del Comune di Paliano prot. n. 12374 del 15 ottobre 2024, comunicata in pari data, con la quale l'ente le ha ordinato di non effettuare l'intervento previsto dalla PAS ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011, 10, comma 4, e 21 L. 241/90.

8.1. Con i motivi aggiunti la ricorrente lamenta che tale provvedimento sarebbe affetto sia da illegittimità derivata, in quanto fondato sui precedenti atti oggetto dell'impugnazione principale, affetti dai vizi ivi enunciati, sia da illegittimità propria, sotto i seguenti profili:

I - «violazione artt. 1 e 2 D.lgs. 104/2010 - violazione degli artt. 24, 25, 97, 111 e 113 della Costituzione - illegittimità dell'art. 114, c. 4, lett. c) D.lgs. 104/2010 - eccesso di potere ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990», in quanto lo stesso avrebbe eluso l'ordinanza cautelare che aveva disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo che di esso costituiscono il presupposto;

II - «violazione artt. 1 commi 1 e 2-bis, 2 comma 8-bis, 3, comma 1 della L. 241/1990 - eccesso di potere per irragionevolezza manifesta - violazione del legittimo affidamento - eccesso di potere per carenza di istruttoria» in quanto l'atto si fonda, oltre che sui rilievi già posti a fondamento del provvedimento di autotutela, sull'asserita illegittimità della PAS sotto ulteriori profili (l'inserimento, nel progetto presentato ai Vigili del Fuoco, di una strada sulla quale l'istante non avrebbe alcun diritto di passaggio, l'assenza di un valido titolo di disponibilità sulla particella 77 del Foglio 72, originariamente ricompresa nel «layout» allegato all'istanza presentata nel 2022, l'omessa indicazione dei «vincoli artistici-ambientali, vincoli paesaggistici, vincoli idraulici, stradali e cimiteriali» e, quindi, la discordanza tra quanto dichiarato e quanto indicato negli elaborati grafici allegati al progetto), che sarebbero tuttavia privi di fondamento, generici ed astratti, non sussistendo alcuno dei vincoli citati dal Comune sull'area di Progetto; anche tale provvedimento ometterebbe, peraltro, ogni valutazione comparativa degli interessi in gioco;

III - «illegittimità per violazione degli artt. 7, 10, 10-bis, 21-octies della L. 241/1990 e degli artt. 3, 41 e 97 Cost. - violazione dell'art 41 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» in quanto anche il nuovo provvedimento inibitorio sarebbe stato notificato alla società titolare del Progetto, analogamente al primo, senza dare alla stessa alcuna possibilità di replica o confronto;

IV - «violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 - violazione del principio di buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990 - eccesso di potere per carenza di istruttoria», in ragione della mancata attivazione del soccorso istruttorio che avrebbe consentito di sanare le eventuali carenze allegate dall'ente.

9. Con atto notificato e depositato il 14 ottobre 2024 sono intervenuti in giudizio, ad opponendum, a sostegno della legittimità dei provvedimenti impugnati, i Sigg.ri Ernesto Alteri, Massimo Quattrini, Enzo Alteri, Stefano Quattrini,

Francesco Quattrini, nonché il Comitato Residenti Colleferro.

Quest'ultimo ha posto a fondamento della legittimazione e dell'interesse ad intervenire il proprio fine statutario, di tutela dell'ambiente e del territorio; i Sigg.ri Altieri e Quattrini, invece, la propria qualità di proprietari di terreni confinanti (in particolare, il sig. Enzo Alteri sarebbe l'unico legittimo proprietario della particella n. 77 del Foglio 72, compresa nell'area di sedime del progetto).

10. Con atto depositato in data 24 febbraio 2025 la ricorrente, allegando di avere ceduto, in data 30 luglio 2024, il progetto per cui è causa alla società Retina Op Nove S.r.l., ha formulato istanza di estromissione dal giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.

10.1. Con atto notificato e depositato in pari data la stessa Retina Op Nove S.r.l. si è, a sua volta, costituita in giudizio, chiedendo di potersi sostituire alla Ingegneria Sostenibile S.r.l. nella sua posizione processuale, riportandosi agli atti precedentemente depositati da quest'ultima e insistendo per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

11. Con atto notificato e depositato il 6 giugno 2025 è, infine, intervenuto in giudizio il sig. Carlo Petitti in qualità di «proprietario di beni immobili ed aree ubicate in prossimità dell'area destinata alla realizzazione dell'impianto a Biometano» per cui è causa, affermando la propria legittimazione ed interesse all'intervento in ragione dell'asserita «concreta e gravissima idoneità lesiva del progetto presentato dalla società proponente (ricorrente)».

12. In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie difensive e documenti.

13. All'udienza del 9 luglio 2025, avendo le parti costituite rinunciato ai termini a difesa in relazione al deposito dell'intervento da ultimo indicato, all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

14. In via preliminare devono essere esaminate le questioni inerenti la corretta instaurazione del contraddittorio processuale, oggetto di plurime eccezioni.

14.1. Principiando dalla istanza di estromissione della ricorrente Ingegneria Sostenibile S.r.l., rileva il Collegio che ai sensi dell'articolo 111 del c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del «rinvio esterno» operato dall'art. 39 del c.p.a., la successione particolare nel diritto controverso per atto tra vivi determina la prosecuzione del processo tra le parti originarie pur consentendo, come in questo caso è avvenuto, al successore a titolo particolare di intervenire o essere chiamato nel processo. Le richiamate disposizioni codicistiche prevedono altresì che, se le altre parti costituite lo consentono, il dante causa-alienante può essere estromesso dal giudizio.

Nel caso di specie, pur dovendosi l'intervento di Retina Op Nove S.r.l. ritenere ammissibile, con conseguente infondatezza delle eccezioni in tal senso formulate dalle parti intervenienti, non risulta in atti il consenso delle altre parti costituite, avendo anzi le parti intervenienti formulato opposizione all'istanza di estromissione formulata dalla società ricorrente che, pertanto, non può essere accolta.

14.2. Quest'ultima ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilità degli interventi *ad opponendum* formulati dai Sigg.ri Altieri - Quattrini e dal Comitato dei residenti Colleferro nonché del Sig. Petitti.

14.2.1. Sostiene in proposito la ricorrente, con particolare riferimento agli interventi spiegati dai Sigg.ri Altieri - Quattrini e Petitti, che gli stessi dovrebbero ritenersi, per l'appunto, inammissibili in relazione alla sussistenza, in capo agli intervenienti, di un interesse diretto, attuale e concreto all'annullamento della PAS – in ragione della «vicinitas» posta a fondamento delle domande proposte – interesse che avrebbe onerato gli stessi della proposizione di autonome azioni giurisdizionali avverso la stessa, dalle quali sarebbero tuttavia decaduti.

14.2.2. L'eccezione non può essere condivisa.

Rileva, infatti, il Collegio che, secondo consolidata affermazione della giurisprudenza, ai fini in esame - con particolare riferimento al proprietario di fondi limitrofi a quello ove sia localizzato un intervento edilizio - è sufficiente che quest'ultimo possa vantare un interesse, anche di mero fatto, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso, dunque «una posizione indiretta e derivata, seppur minore rispetto a quella che avrebbe radicato l'interesse a proporre autonomo ricorso» (in termini, tra le tante, da ultimo, TAR Sicilia, Catania, sez. V, 23 aprile 2025 n. 1321, che richiama Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573, 23 giugno 2015, n. 3162; Sez. VI, 2 febbraio 2007, n. 425).

14.2.3. Per altro verso, non può ritenersi che la posizione degli intervenienti rispetto al provvedimento impugnato avrebbe radicato, in capo ad essi, legittimazione ed interesse alla proposizione di una impugnazione diretta di quest'ultimo, non potendosi ravvisare l'elemento imprescindibile della diretta, attuale e concreta lesività dello stesso nei loro confronti.

14.2.4. Quanto all'intervento del Comitato residenti Colleferro, rileva il Collegio che, da un lato, non vengono sollevate specifiche contestazioni, dall'altro, risultano integrate le condizioni individuate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 9 del 2 novembre 2015 con riferimento alla legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi, posto che dall'atto costitutivo depositato in giudizio emerge che la finalità statutaria dell'ente è rappresentato dalla promozione della qualità della vita degli abitanti degli abitanti nel territorio di Colleferro e della Valle del Sacco (nella quale è compreso il Comune di Paliano).

14.2.5. Gli interventi devono quindi ritenersi ammissibili, pur non potendo essere, tramite gli stessi - che hanno natura meramente adesiva – ampliato il *thema decidendum*.

15. Può, dunque, procedersi all'esame del ricorso introduttivo.

15.1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo formulata dalla difesa del Comune di Paliano in quanto quest'ultimo non recherebbe alcuna deduzione di motivi specifici «con riferimento all'impugnativa del divieto di avvio delle attività in variante segnalate con la nota prot. n. 480 dell'11 gennaio 2024».

L'eccezione deve essere respinta in quanto del tutto generica, non avendo il Comune chiarito sotto quale ulteriore profilo la ricorrente avrebbe dovuto censurare i provvedimenti impugnati e non potendosi ritenere che la mancata specifica contestazione del rilievo inerente l'omessa produzione di documentazione inerente l'ultima variante presentata dalla ricorrente – che comunque accede all'istanza principale e ne segue le sorti – sia di per sé sufficiente, come infondatamente sostenuto dalla difesa comunale, a sorreggere il provvedimento di annullamento della PAS.

15.2. Premesso quanto sopra, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento in relazione all'assorbente profilo – veicolato nel IV motivo – inerente l'omissione di ogni forma di contraddittorio preliminare all'adozione del provvedimento del 19 febbraio 2024 con il quale il comune di Paliano ha disposto l'annullamento in autotutela della PAS, e successive varianti.

15.2.1. Deve premettersi, rigettando le difese formulate dall'ente in proposito - che detto provvedimento deve essere qualificato alla stregua di un annullamento in autotutela.

Ed infatti, se è vero che la natura dell'atto deve essere valutata indipendentemente dal *nomen juris* attribuito, in relazione cioè agli effetti sostanziali che produce, rileva il Collegio che il tenore della motivazione – fondata sulla illegittima formazione del titolo abilitativo in ragione dei rilievi ostativi elencati – e del dispositivo, che espressamente dispone l'annullamento della «procedura PAS», non lasciano adito a dubbi sulla natura del potere nella specie esercitato.

15.2.2. Questa Sezione, con sentenza n. 502 del 16 luglio 2024, ha approfondito la natura e le caratteristiche fondamentali dell'istituto della procedura abilitativa semplificata per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da energie rinnovabili, affermando i seguenti principi che devono essere in questa sede ribaditi:

- l'art. 6, d.lgs. n. 28/2011, disciplina la procedura *de qua*, consentendo al proprietario dell'immobile o a chi ne abbia la disponibilità di presentare al Comune, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, «una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie», alla suddetta dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (comma 2);

- qualora il Comune, entro il suddetto termine di trenta giorni, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni prescritte, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento; tuttavia, se «il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione (...), l'attività di costruzione deve ritenersi assentita» (comma 4);

- nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui all'art. 20, comma 4, l. n. 241 cit., ed essi non siano allegati alla dichiarazione, «devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore» e, quindi, tali atti sono o tempestivamente resi dal Comune, se competente, ovvero, se demandati ad Autorità diverse, sono acquisiti d'ufficio dal Comune che può anche convocare una conferenza di servizi; in tal caso, il termine di trenta giorni sopra citato «è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento» in conferenza di servizi o all'esercizio del relativo potere sostitutivo (comma 5);

- la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6, d.lgs. n. 28 cit., deve essere ascritta al *genus* della denuncia di inizio attività (d.i.a.), ora segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), e conseguentemente la dichiarazione ivi prevista deve essere qualificata quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato (Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 nn. 3989 e 3990; sez. IV, 4 gennaio 2023 n. 130; sez. IV, 5 ottobre 2018 n. 5715);

- al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l'inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della s.c.i.a.;

- l'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 28 cit., nella parte in cui prevede che il Comune notifichi all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento «ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma», onera l'Amministrazione di accertare nel predetto termine decadenziale tutte le condizioni *de quibus*, incluse quelle di legittimazione alla presentazione della dichiarazione, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante l'intervento (Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 nn. 3989 e 3990; sez. IV, 4 gennaio 2023 n. 130);

- una volta venuta in essere l'anzidetta fattispecie legittimante, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'Amministrazione, la quale, ancorché in presenza di un atto soggettivamente e oggettivamente privato, dispone di poteri di autotutela atipici che sono caratterizzati dalla doverosità, in deroga alla regola generale della natura discrezionale del potere di riesame, per quanto riguarda l'obbligo di provvedere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024 nn. 3989 e 3990; sez. IV, 11 marzo 2022 n. 1737).

15.2.3. In applicazione dei principi richiamati, deve rilevarsi che nel caso di specie, essendo decorso il termine di trenta

giorni dalla presentazione della dichiarazione asseverata, senza che il Comune di Paliano abbia notificato all'odierna ricorrente l'ordine di non effettuare l'intervento, a motivo della riscontrata carenza di una o più delle condizioni stabilite dall'articolo in questione, ovvero abbia convocato la conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso ritenuti necessari, l'attività di costruzione dell'impianto di cui è causa doveva intendersi definitivamente assentita.

È, infatti, pacifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione inerente la realizzazione e l'esercizio dell'impianto per cui è causa in data 22 novembre 2022, ancorché successivamente siano state presentate delle varianti, che tuttavia non hanno natura autonoma ma accedono all'istanza originaria, apportando alla stessa solo delle modifiche progettuali, così che, indipendentemente dall'assoggettamento dell'area di pertinenza dell'intervento da vincoli, il decorso del termine di legge senza l'adozione di alcun provvedimento da parte del Comune, ha comunque determinato, per quanto detto, il consolidamento del titolo necessario alla realizzazione dell'intervento.

15.2.4. Alla qualificazione del potere esercitato dal Comune di Paliano in termini di annullamento autotutela, ancorché nei peculiari termini tratteggiati dalla giurisprudenza citata, consegue che il legittimo esercizio dello stesso presupponeva necessariamente il previo confronto endoprocedimentale con l'interessato.

Non può, infatti, ritenersi applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 21-octies comma II primo periodo L. 241/1990 in quanto, nonostante si tratti, come detto, di una particolare fattispecie di potere di annullamento d'ufficio avente – a differenza dell'ipotesi «generale» - natura vincolata, in ragione della complessità, emersa anche in giudizio, del quadro fattuale e giuridico di riferimento deve essere escludere l'evidenza, richiesta dalla norma, che il «contenuto dispositivo» del provvedimento «non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»; inoltre, con riferimento al secondo periodo della disposizione di cui sopra, il Collegio non ritiene che il Comune di Paliano abbia fornito in giudizio idonea prova che «il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato», considerata la puntuale contestazione, da parte della ricorrente, dei profili di illegittimità della PAS con riferimento ai quali l'atto è motivato, dovendo conseguentemente ritenersi che nel corso dell'omesso contraddittorio procedimentale sarebbero potuti essere acquisiti molteplici ulteriori e utili elementi valutativi.

15.3. Il provvedimento di annullamento della PAS è, quindi, viziato dalla totale omissione di qualsiasi forma di contraddittorio procedimentale e deve, pertanto, deve essere annullato sotto tale determinante e preliminare profilo, con salvezza delle ulteriori attività rimesse all'amministrazione comunale all'esito della conseguente riedizione del procedimento.

15.4. Analoghe considerazioni devono farsi in relazione al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti che, sebbene formalmente recante un contenuto dispositivo differente (in termini di divieto di effettuazione dell'intervento, anziché di annullamento della procedura PAS), interviene su una dichiarazione presentata – anche con riferimento all'ultima variante proposta – ben oltre 30 giorni prima della relativa adozione; lo stesso, avendo quindi parimenti natura di annullamento in autotutela, a dispetto del *nomen juris* utilizzato, avrebbe pertanto dovuto, a sua volta, essere preceduto dal contraddittorio procedimentale.

16. Il ricorso e i motivi aggiunti devono, pertanto essere accolti in relazione al dirimente profilo rilevato, con annullamento degli atti ivi impugnati, fatti salvi i successivi ed ulteriori provvedimenti che l'amministrazione riterrà di adottare conformandosi ai principi espressi.

17. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune resistente; sono invece compensate, sussistendone giustificati motivi, nei confronti delle parti intervenienti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto dispone l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Paliano al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidando le stesse nella somma di euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Spese compensate nei confronti delle parti intervenienti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)